Nel procedimento 23/78,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Corte di cassazione tedesca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

NIKOLAUS MEETH, commerciante, titolare della ditta Nikolaus Meeth, fabbrica di finestre e lavorazioni in legno, con sede in Piesport/Mosel (Repubblica federale di Germania),

e

GLACETAL, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede in Vienne/Estressin (Francia),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, 1° comma, della Convenzione 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti all'origine della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente

la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

Con contratto scritto stipulato nell'agosto 1972, la società a responsabilità limitata Glacetal (in prosieguo: Glacetal), con sede in Vienne/Estressin (Francia), si impegnava a fornire, coi propri autocarri, alla ditta Nikolaus Meeth (in prosieguo: Meeth), fabbrica di finestre e lavorazioni in legno, con sede in Piesport/Mosel (Repubblica federale di Germania), determinati quantitativi di vetro isolante.

Il contratto stipulato tra le due parti contiene, per quanto riguarda il diritto da applicarsi ed i giudici competenti in caso di controversia, le seguenti disposizioni:

«Valgono unicamente le leggi tedesche relative ai negozi fra commercianti puri, a meno che le singole clausole del contratto non stabiliscano altrimenti.

...

Il luogo dell'adempimento per entrambe le parti è Piesport.

...

Se la ditta Meeth cita in giudizio la ditta Glacetal, ciò deve avvenire dinanzi ad un giudice francese. Se la ditta Glacetal cita la ditta Meeth, ciò deve avvenire dinanzi ad un giudice tedesco.»

Nel periodo settembre-dicembre 1972, venivano effettuate dalla Glacetal 16 forniture, per le quali la Meeth effettuava 4 versamenti, nell'ottobre e nel dicembre 1972. Non potendo ottenere il pagamento del saldo, l'attrice chiedeva al *Landgericht Trier* (Tribunale di Treviri) la rimanenza del prezzo d'acquisto, pari a DM 126 501,22.

Detto tribunale, con sentenza 13 gennaio 1975, condannava la Meeth a pagare alla Glacetal DM 123 774,90, più gli interessi del 10 % a decorrere dal 1° febbraio 1975. In sede di appello, *l'Oberlandesgericht* (Corte di appello) di Coblenza, con sentenza 17 settembre 1976, riduceva a DM 49 509,96, più gli interessi, l'importo dovuto dalla Meeth alla Glacetal, tenuto conto del fatto che nel frattempo la Meeth era addivenuta coi suoi creditori al concordato preventivo al 40 %.

L'*Oberlandesgericht* dichiarava improcedibile la compensazione di danni opposta dal convenuto, per DM 157 494,03, per ritardi nelle consegne e rifiuto di consegnare, motivando che il patto relativo al giudice competente contenuto nel contratto vieta al convenuto di far valere la compensazione per danni dinanzi ad un giudice che non sia quello francese.

In sede di cassazione avanti il *Bundesgerichtshof* (Corte di cassazione federale), il convenuto chiedeva che si tenesse conto dell'eccezione di compensazione; questo giudice, con ordinanza dell'VIII sez. civile 1° febbraio 1978 decideva, a norma dell'art. 3, punto 1, del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunziata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

1. Se l'art. 17, 1° comma, della Convenzione ammetta il patto a norma del quale ciascuna delle parti, domiciliate in Stati diversi, di un contratto di compravendita può essere convenuta solo dinanzi ai giudici del proprio paese.
2. In caso di soluzione affermativa: Se il patto avente il contenuto sopra indicato escluda necessariamente la possibilità che una delle parti faccia valere, dinanzi al giudice competente per la domanda attrice, la compensazione per una pretesa cui si applica il patto.

L'ordinanza del *Bundesgerichtshof* è stata registrata nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1978. A norma dell'art. 5, n. 1, del protocollo 3 giugno 1971 e dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte, il 3 maggio 1978, dalla Commissione delle Comunità europee e, il 16 dello stesso mese, dal Governo della Repubblica federale di Germania.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Il *Governo della Repubblica federale di Germania* osserva che il patto relativo al giudice competente di cui è causa è lecito e che esso non esclude necessariamente la compensazione coi diritti derivanti dallo stesso contratto principale e che quindi, in ragione della clausola di competenza, dovrebbero esser fatti valere dinanzi ad un altro giudice.

a) L'art. 17 della Convenzione attribuisce ai contraenti la facoltà di designare i giudici competenti; a parte le questioni di forma ed i limiti fissati, dall'art. 17, 2° comma, alla liceità di patti del genere, le parti possono disporre liberamente della competenza dei giudici degli Stati contraenti. La clausola contrattuale di cui è causa è adeguatamente precisa; essa è particolarmente equilibrata per il fatto di rispondere alla norma principale d'attribuzione di competenza contemplata dall'art. 2 della Convenzione del 1968 e di non favorire una delle parti. La prima questione posta dal Bundesgerichtshof va quindi risolta in senso affermativo.

b) Con la seconda questione si chiede se dall'art. 17 della Convenzione del 1968 risulti necessariamente che è improcedibile la compensazione invocata, come mezzo di difesa, avanti un giudice che, in base al patto relativo al foro competente, è incompetente a conoscere dell'azione fondata sul credito compensatore.

Stando ai principi generalmente ammessi, una compensazione del genere non è soggetta ai criteri di competenza *ratione materiae* e *ratione loci* che varrebbero invece per la domanda giudiziale autonoma che avesse ad oggetto il credito di compensazione (Aufrechnungsforderung). Gli artt. 11, 2° comma, e 14, 3° comma, della Convenzione del 1968 autorizzano espressamente la domanda riconvenzionale, malgrado l'ammissione della competenza esclusiva *ratione materiae;* a fortiori, la compensazione dovrebbe, in linea di principio, esser possibile, a prescindere dalle condizioni di competenza.

Cionondimeno, insorgono questioni di competenza per il fatto che la compensazione con un credito induce facilmente il giudice a procedere agli stessi accertamenti contemplati per il caso di domanda giudiziale autonoma, basata sul credito di compensazione. Secondo il *Bundesgerichtshof,* in mancanza di competenza dei giudici tedeschi o dell'azione civile per quanto riguarda il credito di compensazione, questo non può essere fatto valere in giudizio; in ragione dell'incompetenza assoluta in tali casi, norme imperative di diritto processuale tedesco ostano a che il provvedimento acquisti forza di giudicato relativo alla compensazione.

Dal fatto che le parti abbiano concluso un compromesso arbitrale per un determinato credito, il *Bundesgerichtshof* ha per di più dedotto che un credito del genere non può essere offerto in compensazione davanti al giudice ordinario; in caso contrario, un organo giurisdizionale del tutto diverso da quello specialmente convenuto si pronunzierebbe sull'esistenza di detto credito. La clausola arbitrale ha quindi gli stessi effetti dell'espressa stipulazione delle parti che escluda la compensazione; è ammessa la liceità di una clausola del genere. Viceversa, il *Bundesgerichtshof* non ha dedotto dal patto attribu-

tivo di competenza puramente nazionale, *ratione loci* o *ratione materiae,* il divieto di compensazione dinanzi ad un giudice diverso da quello convenuto. Per quanto riguarda i suoi effetti sull'ammissibilità della compensazione, il *Bundesgerichtshof* ha equiparato il patto attributivo di competenza, di portata internazionale, alla clausola arbitrale.

Le parti possono ammettere espressamente l'eccezione di compensazione avanti un giudice incompetente per la domanda principale o vietarla in qualsiasi procedimento contenzioso, come pure esse devono poter escludere la domanda riconvenzionale, anche nel caso di connessione giuridica con la domanda principale, dato che l'art. 17, 2° comma, della Convenzione del 1968 non fa menzione dell'art. 6, n. 3.

Nel caso di specie trattasi solo di accertare se il patto attributivo di competenza, lecito in forza dell'art. 17 della Convenzione del 1968, che riguarda espressamente solo l'esercizio di un diritto a mezzo di un'azione, vieti del pari la compensazione avanti un giudice incompetente. Un divieto del genere potrebbe dedursi dal patto delle parti, in ragione degli interessi tipici tutelati dall'art. 17. Un giudizio generale su questo punto sarebbe possibile solo se fosse dettato dal diritto comparato o se la Convenzione del 1968, all'art. 17, stabilisse una relazione tra la compensazione e le clausole di competenza. Spetta ai giudici interpretare gli accordi tra le parti circa il se esse abbiano inteso limitare la possibilità di far valere la compensazione. Nell'ambito di applicazione della Convenzione del 1968, la presumenda esistenza di stretti rapporti tra ciascuna delle parti ed il proprio Stato non dovrebbe, di primo acchito, far ammettere che esse abbiano inteso vietare la compensazione; ciò vale particolarmente per i patti attributivi di competenza stipulati dopo l'entrata in vigore della Convenzione del 1968. Inoltre, i giudici dovranno accertare se i requisiti di forma di cui all'art. 17 non ostino alla presunzione di divieto di compensazione e se determinati limiti non vengano posti ad un divieto del genere in caso di fallimento o di concordato preventivo o, più in generale, dall'esigenza di procedere in modo razionale in caso di connessione giuridica dei crediti, di mancata contestazione del credito offerto in compensazione o di esistenza di un provvedimento avente forza di giudicato.

Nella presente causa non è necessario pronunciarsi su ciascuna delle suddette questioni: dall'art. 17 della Convenzione del 1968 non risulta imperativamente il divieto di compensazione e la Corte è competente solo ad interpretare questa Convenzione, e non gli accordi tra le parti.

c) Le questioni sollevate dal Bundesgerichtshof andrebbero risolte come segue:

1. L'art. 17 della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni ammette il patto a norma del quale ciascuna delle parti, domiciliate in Stati diversi, di un contratto di compravendita può esser convenuta solo dinanzi ai giudici del proprio paese.
2. Il patto avente il contenuto sopra indicato non esclude necessariamente la possibilità che una delle parti faccia valere, dinanzi al giudice competente per la domanda attrice, la compensazione per una pretesa cui si applica il patto.

La *Commissione* presenta in sostanza le seguenti osservazioni:

a) Il patto attributivo di competenza del genere di quello stipulato dalle parti nella causa principale non è incompatibile col principio, enunciato dall'art. 2, 1° comma, della Convenzione del 1968, della competenza dei giudici dello Stato del domicilio. Il suo solo effetto sarebbe, caso mai, quello di escludere i giudici eleggibili in forza degli artt. 5 e 6. Esso mira a conferire un carattere d'esclusività alla competenza giudiziaria, già prevista, dal giudice del domicilio.

Ci si può chiedere se un patto del genere possa considerarsi un patto attributivo di competenza ai sensi dell'art. 17 della Convenzione: un patto del genere, se non determina il giudice che sarà competente, dovrà perlomeno consentire di determinarlo. Questa condizione potrebbe non essere soddisfatta nella fattispecie, per il fatto che il patto di cui è causa contempla solo «i giudici francesi» o «i giudici tedeschi», lasciando insolute le questioni della competenza territoriale del tipo di giudice competente (giudice ordinario, giudice del lavoro, ...) e del grado competente. Orbene, quanto al primo punto il testo dell'art. 17 indica chiaramente che basta che «un giudice o dei giudici di uno Stato contraente» siano designati come competenti; relativamente ai due altri punti, dall'interpretazione della clausola attributiva di competenza risulta ch'essa contempla il giudice ordinario di primo grado. Sotto questo profilo non risulta dubbia la compatibilità con l'art. 17 del patto di cui è causa.

D'altronde, il patto di cui trattasi non dichiara competenti i giudici d'un solo Stato contraente, ma i giudici dell'uno o dell'altro Stato contraente, a seconda della nazionalità del convenuto. Orbene, l'art. 17, il quale contempla espressamente un patto che designi «un giudice o dei giudici di uno Stato contraente» non sembra, stando all'interpretazione letterale, consentire soluzioni alternative.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 17 va certo interpretato restrittivamente; appare cionondimeno dubbio che l'interpretazione rigorosamente letterale sia proprio conforme alla finalità di questa disposizione. Il patto stipulato tra le parti nell'ambito della loro autonomia avrebbe potuto del pari costituire oggetto di due accordi separati; degli accordi, in forza dei quali ciascuna delle parti può esser convenuta solo avanti i giudici del proprio Stato possono del pari esser adeguati. Si evita così la critica, spesso mossa ai patti attributivi di competenza, di favorire la parte economicamente più forte.

b) La soluzione della seconda questione è richiesta solo in caso di soluzione positiva della prima.

Su un piano generale, l'eccezione di compensazione va considerata improcedibile in determinate circostanze, in particolare quando norme processuali imperative impediscono al giudice ordinario di emettere, relativamente all'esistenza del controcredito, un provvedimento atto ad acquistare la forza di giudicato. L'eccezione di compensazione non va neppure presa in considerazione quando le parti di un contratto si siano contrattualmente impegnate a non far valere, avanti un determinato giudice, la compensazione con un controcredito che, stando all'accordo delle parti, rientra nella competenza di un altro giudice. Viene altresì ammesso, nel diritto interno, che il patto che contempli l'esclusiva competenza internazionale d'una parte comporti del pari il divieto contrattuale di invocare, avanti un giudice diverso da quello convenuto, la compensazione con un controcredito contemplato dal patto attributivo di competenza. La questione del se questa constatazione valga anche nel caso in cui sia stata convenuta la competenza dei giudici nazionali del convenuto, può risolversi solo con l'interpretazione e la presa in considerazione di tutte le circostanze della fattispecie. Ove questa interpretazione dovesse portare alla conclusione che, per la compensazione, le parti hanno del pari convenuto la competenza esclusiva dei giudici competenti per il controcredito, appare dubbio che una siffatta presa in considerazione della volontà delle parti sia compatibile con la Convenzione del 1968.

Nella fattispecie, le parti hanno convenuto di applicare il diritto tedesco; va quindi deciso in base al diritto sostantivo tedesco se la dichiarazione di compensazione sia valida alla luce di tale diritto. Per contro, la questione del se la dichiarazione di compensazione sia processualmente procedibile va decisa secondo il diritto processuale. In proposito, si deve tener conto non solo del testo della Convenzione, ma anche dei suoi scopi.

La Convenzione mira a creare una spazio giudiziario comunitario omogeneo per quanto riguarda la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile o commerciale; essa crea un sistema di norme dirette attributive di competenza, che consentono ai giudici di trarre la loro competenza direttamente dalla Convenzione nelle cause di carattere internazionale; essa tende a facilitare la buona amministrazione della giustizia ed ad evitare giudizi contraddittori.

Ove il credito ed il controcredito risultino dallo stesso rapporto giuridico, il giudice più idoneo a statuire in merito al controcredito è quello il cui diritto sostantivo va applicato all'oggetto della controversia. Nella fattispecie, va quindi considerato competente il giudice tedesco, cui è stato sottoposto il credito.

Inoltre, occorre evitare qualsiasi frazionamento della procedura, onde guadagnar tempo, fare economie di spese ed evitare procedimenti inutili. Nello stesso senso milita pure l'art. 6, n. 3, della Convenzione. Infine, va sottolineato che la Convenzione del 1968 non contempla la sospensione del procedimento, che consenta di tener conto della decisione adottata dal giudice cui è stato in seguito sottoposto il controcredito; non esiste del pari alcuna disposizione che consenta una «sentenza con riserva» in caso di dissociazione del procedimento relativo alla compensazione.

Il complesso di queste considerazioni induce a concludere che sono incompatibili con la Convenzione del 1968 i patti attributivi di competenza che limitino la compensazione giudiziaria di crediti connessi.

III — Fase orale

La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Rolf Wägenbaur, ha svolto le proprie osservazioni orali all'udienza del 20 settembre 1978.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 12 ottobre 1978.

In diritto

1 Con ordinanza 1° febbraio 1978, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio successivo, il *Bundesgerichtshof* ha chiesto a questa Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «la Convenzione»), di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 17 della suddetta Convenzione.

2 Risulta dal fascicolo che la ditta Nikolaus Meeth, fabbrica di finestre e lavorazioni in legno, con sede in Piesport/Mosel (Repubblica federale di Germania), convenuta nella causa principale e ricorrente in cassazione, è contrattualmente vincolata alla società a responsabilità limitata Glacetal con sede in Vienne/Estressin (Francia), attrice nella causa principale e resistente in cassazione, riguardo a forniture di vetro effettuate dalla ditta francese alla ditta tedesca;

si è convenuto tra le parti che il contratto è disciplinato dalla legislazione tedesca, che il luogo d'adempimento è Piesport e che «se la ditta Meeth cita in giudizio la ditta Glacetal, ciò deve avvenire dinanzi ad un giudice francese. Se la ditta Glacetal cita la ditta Meeth, ciò deve avvenire dinanzi ad un giudice tedesco»;

dato che la Meeth non ha pagato determinate forniture della Glacetal, la ditta francese ha adito per il recupero del credito il Tribunale di Treviri — competente in considerazione del domicilio del convenuto — il quale ha condannato la ditta tedesca a saldare il suo debito;

3 nell'ambito di questo giudizio, la Meeth aveva opposto alla domanda della Glacetal un credito per il danno ch'essa assume di aver subito a causa dell'adempimento tardivo od incompleto, da parte della ditta francese, dei propri obblighi contrattuali;

la compensazione di tale credito col prezzo di vendita preteso dalla ditta francese è stato cionondimeno escluso dai giudici di prima istanza, i quali hanno ritenuto che la Meeth non avesse adeguatamente provato l'asserito danno;

in sede di appello avanti l'*Oberlandesgericht* di Coblenza, questo giudice, a sua volta, ha ammesso il credito della ditta francese subordinatamente, cionondimeno, agli effetti del concordato preventivo nel frattempo intervenuto;

per quanto riguarda la compensazione del prezzo di vendita col credito vantato dalla Meeth, l'*Oberlandesgericht* ha respinto l'eccezione del convenuto, motivando col fatto che la clausola attributiva della competenza inserita nel contratto tra le parti non consente di far valere questa pretesa avanti i giudici tedeschi;

a seguito del ricorso in cassazione proposto avverso questa sentenza avanti il *Bundesgerichtshof,* questo, ritenendo che la soluzione di tale questione dipenda dall'interpretazione dell'art. 17 della Convenzione, ha sottoposto in proposito due questioni pregiudiziali alla Corte.

4 Con la prima questione si chiede:

«Se l'art. 17, 1° comma, della Convenzione ammetta il patto a norma del quale ciascuna delle parti, domiciliate in Stati diversi, di un contratto di compravendita può essere convenuta solo dinanzi ai giudici del proprio paese».

5 A termini dell'art. 17, 1° comma, «qualora con una clausola . . ., le parti . . . abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie presenti o future, nata da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente»;

l'interpretazione di questa disposizione, rispetto alla reciproca attribuzione di competenza, quale figura nel contratto, il cui adempimento costituisce oggetto della controversia, dà luogo ad una difficoltà in ragione del fatto che l'art. 17 si riferisce testualmente alla designazione, da parte dei contraenti, di un solo giudice, o di giudici di un solo Stato;

questa formulazione, informata alla prassi più corrente nella vita degli affari, non può cionondimeno interpretarsi nel senso ch'essa sia diretta ad escludere la possibilità, per le parti, di designare due o più giudici al fine del regolamento di eventuali controversie;

questa interpretazione si giustifica con la considerazione che l'art. 17 si basa sul riconoscimento dell'autonomia della volontà delle parti in materia di attribuzione della competenza ai giudici chiamati a conoscere controversie che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione, diverse da quelle che sono espressamente eccettuate in forza dell'art. 17, 2° comma;

ciò deve particolarmente valere nel caso in cui, con una clausola del genere, le parti hanno attribuito competenza, reciprocamente, ai giudici designati dalla norma generale di cui all'art. 2 della Convenzione;

malgrado questa coincidenza, una clausola del genere conserva sempre efficacia pratica nel senso ch'essa ha per conseguenza di escludere, nei rapporti tra le parti, altre attribuzioni di competenza facoltativa, quali figurano negli artt. 5-6 della Convenzione;

6 la prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 17, 1° comma, della Convenzione non può interpretarsi in guisa da escludere il patto a norma del quale ciascuna delle parti, domiciliate in Stati diversi, di un contratto di compravendita può esser convenuta solo dinanzi ai giudici del proprio paese.

Sulla seconda questione

7 Con la seconda questione si chiede:

«In caso di soluzione affermativa (della prima): Se il patto avente il contenuto sopra indicato escluda necessariamente la possibilità che una delle parti

faccia valere, dinanzi al giudice competente per la domanda attrice, la compensazione per una pretesa cui si applica il patto».

8 Secondo l'art. 17, 1° comma, l'attribuzione di competenza ha luogo al fine della soluzione di controversie presenti o future «nate da un determinato rapporto giuridico»;

la questione della misura in cui un giudice, adito in forza d'una attribuzione reciproca di competenza, del genere di quella che figura nel contratto tra le parti, è competente a statuire relativamente alla compensazione che l'una delle parti deduce in ragione dell'obbligazione di cui è causa, va risolta tenendo conto delle esigenze del rispetto dell'autonomia privata che informa, come si è detto sopra, l'art. 17, e nel contempo delle esigenze dell'economia del procedimento, che sono alla base della Convenzione complessivamente considerata, nella quale detto articolo si trova inserito;

alla luce di questa duplice finalità l'art. 17 non può interpretarsi nel senso che esso impedisce al giudice adito in forza di una clausola attributiva della competenza appartenente al tipo sopra descritto, di tener conto della compensazione connessa al rapporto di diritto di cui è causa, ove esso ritenga questa presa in considerazione compatibile coi termini e col senso della clausola attributiva della competenza;

9 la seconda questione va quindi risolta nel senso che l'art. 17, 1° comma, della Convenzione non può interpretarsi nel senso che esso escluda, nel caso di una clausola attributiva della competenza, avente il contenuto indicato nella soluzione della prima questione, la possibilità per il giudice, cui è stata sottoposta la controversia in forza di una clausola del genere, di prendere in considerazione la compensazione connessa al rapporto di cui è causa.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal *Bundesgerichtshof* con ordinanza 1° febbraio 1978, dichiara:

1° **L'art. 17, 1° comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non può interpretarsi nel senso di escludere il patto a norma del quale ciascuna delle parti, domiciliate in Stati diversi, di un contratto di compravendita può essere convenuta solo dinanzi ai giudici di tale Stato;**

2° **L'art. 17, 1° comma, della Convenzione 27 settembre 1968 non può interpretarsi nel senso di escludere, nel caso di una clausola attributiva di competenza avente il contenuto indicato nella soluzione alla prima questione, la possibilità per il giudice cui è stata sottoposta la controversia in forza di una clausola del genere di prendere in considerazione la compensazione connessa al rapporto giuridico di cui è causa.**

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart

Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 novembre 1978.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
H. Kutscher